

COMUNE DI MUCCIA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 20 del 12.07.1991
Esaminato dal CO.RE.CO. di Macerata in seduta del 05.09.1991 prot. n°6984/1
Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 29.09.2000
Esaminato dal CO.RE.CO. di Ancona in seduta del 17.10.2000 prot. n° 4502

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(Funzioni proprie e delegate)

1. Il Comune di Muccia è ente locale autonomo, rappresenta la comunità di Muccia, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite o delegate da leggi nazionali e/o regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Adegua la propria attività a favore dei principi della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo fini di buona amministrazione e trasparenza nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.
4. Favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni ed aderisce alle Associazioni nazionali ed internazionali che garantiscono la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali

Art. 2

(I valori sociali)

1. Il Comune tutela i valori sociali di cui la comunità è espressione, quali: l'uguaglianza, la libertà, la giustizia e la solidarietà, con particolare riferimento ai valori espressi dalla famiglia quale nucleo fondamentale dell'organizzazione sociale e centro della formazione di ogni singolo individuo
2. Garantisce e favorisce la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità di Muccia

Art. 3

(Tutela del cittadino)

1. Il Comune ispira la propria azione di tutela dei cittadini ai seguenti principi:
 - valorizzazione e sostegno dello sviluppo economico e sociale della popolazione;
 - tutela e valorizzazione dei beni e delle risorse naturali e ambientali;
 - tutela e promozione del diritto di partecipazione dei cittadini;

- valorizzazione e recupero delle tradizioni storiche culturali locali;
- sostegno e promozione delle organizzazioni di volontariato;
- riconoscimento della funzione sociale dello sport;
- valorizzazione e sostegno delle libere forme associative,
- promozione e sostegno delle iniziative economiche pubbliche e private.

Art. 4

(Tutela del Territorio)

1. La circoscrizione del Comune è costituita, oltre che dal Capoluogo, dalle seguenti Frazioni, storicamente riconosciute dalla Comunità, e da contrade, agglomerati, centri abitati e case sparse; Massapofoglio, Maddalena, Costafiore, Vallicchio, Giove, Col di Giove, Pian di Giove, Colle della Rena, Fonticelle, Marzocco, Rocchetta, Starnacchio, Coda di Muccia, Acquamoscia. Palazzi, Beato Rizzerio, Varano, Palatina e La Torre, suddivisi ed aggiornati secondo il censimento in vigore.
2. Il territorio del Comune di Muccia si estende per Kmq. 25,65, è configurato a forma di farfalla ad ali spiegate e confina con i Comuni di Camerino, Pievebovigliana, Pieve Torina e Serravalle di Chienti.
3. Il Comune tutela e salvaguarda il territorio comunale, bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso la gestione del patrimonio comunale.
4. Valorizza le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico e sociale per garantire ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità

TITOLO II ORDINAMENTO

Art. 5

(Gli organi)

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco ed il Difensore Civico con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Gli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 6

(Sede, Stemma, Gonfalone)

1. Il Comune di Muccia ha la propria sede in Piazza Achille Barilatti 4, dove di norma si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e le Commissioni
2. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune è costituito da una torre sulla quale si innalza una fiamma e sulla fiamma si protende una mano, in cui si riassume la leggenda e la storia di questo piccolo paese, il quale ha così osato presumere di essere stato fondato da Muzio Scevola

Art. 7

(Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità, ha la potestà di costituire il proprio ordinamento statutario, opera le scelte politico-amministrative a favore degli interessi della popolazione e alla promozione dello sviluppo della stessa, ha il controllo degli obiettivi programmati in termini di rispondenza ai fini secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Le competenze del Consiglio Comunale, composto da dodici consiglieri più il Sindaco, sono:
 - a) atti normativi
 - b) atti di programmazione
 - c) atti di decentramento

- d) atti relativi al personale
 - e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti
 - f) atti relativi ad impegni di spesa pluriennali
 - g) atti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, concessioni ed appalti
 - h) atti relativi a servizi, aziende, istituzioni, società ed enti dipendenti
 - i) atti relativi alla disciplina dei tributi
 - j) atti relativi ad accensione di mutui e prestiti obbligazionari
 - k) atti di nomina di competenza e atti di indirizzo per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
 - l) atti elettorali e politico - amministrativi
 - m) ogni altro atto, parere o determinazione che sia espressione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale può costituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni consiliari permanenti, straordinarie, temporanee e speciali e Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia, per le quali, la designazione della Presidenza, spetta, di diritto, alla minoranza, con criterio proporzionale e con potere consultivo.
 4. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
 5. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento

Art. 8

(La Giunta Municipale)

1. La Giunta Municipale è l'organo esecutivo del Comune, esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli stessi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro assessori, è nominata dal Sindaco ed è votata unitamente al programma dell'Amministrazione.
3. Possono essere eletti alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, residenti nel territorio comunale, di chiara esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
4. I Consiglieri di maggioranza non facenti parte della Giunta Comunale possono partecipare alle sedute della Giunta Municipale con facoltà di prendere la parola, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni adottate.
5. Per delega del Sindaco, gli assessori possono essere preposti ad uno o più servizi comunali raggruppati per interi settori omogenei e delegati alla firma degli atti del Comune in assenza del Sindaco
6. Il funzionamento e l'organizzazione della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 9

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e Ufficiale sanitario
2. Definisce, con la collaborazione della Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio per l'approvazione.
3. Risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

4. Adotta, con atto motivato e nel rispetto delle leggi, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, ai fini di prevenire o eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini.
5. Provvede, in caso di calamità naturali, ad allertare con mezzi adeguati la popolazione.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Il funzionamento dell'ufficio è disciplinato da apposito regolamento

Art. 10

(Il Vice Sindaco)

1. Il Sindaco può nominare, con provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale, per particolari esigenze, il Vice Sindaco, scelto tra gli Assessori, al quale, in sua assenza, competono tutte le funzioni del Sindaco.

Art. 11

(Il Segretario Comunale)

1. Il Comune di Muccia ha un proprio Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare apposita convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale:
 - a- assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenz organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione dell'attestato di conformità sui singoli atti.
 - b- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.
 - c- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
 - d- può, per particolari esigenze, essere nominato responsabile di uno o più servizi.
 - e- adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
5. Al Segretario Comunale, oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge o dallo Statuto, possono essere assegnati, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obbiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Art. 12

(Il Direttore Generale)

Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali al fine di nominare un Direttore Generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente e risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

Ove il Direttore Generale non venga nominato, il Sindaco, con proprio Decreto, può attribuirne le funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo; compete in tal caso al Segretario

un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla entità dell'incarico.

Art. 13

(Il Difensore Civico)

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione in piena indipendenza dagli organi del Comune
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza qualificata e a scrutinio segreto, scelto tra i cittadini residenti nel Comune, di provata esperienza amministrativa, moralità, professionalità ed imparzialità, avente i requisiti per la nomina a Giudice Conciliatore
3. Il Difensore Civico segnala, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi, e disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune
4. Può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, ottenere tutte le informazioni sull'iter della pratica, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti
5. L'ufficio del Difensore Civico è gratuito ed è disciplinato da apposito regolamento

Art. 14

(L'Albo Pretorio)

Nel palazzo comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti da leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini, della cui gestione è responsabile il Segretario Comunale.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 15

(Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini elettori, all'attività amministrativa, economica e sociale della comunità, garantendone nei modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito territoriale

Art. 16

(Consultazione della popolazione)

1. Al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi, mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento, anche per specifiche categorie o gruppi sociali disponendo audizioni delle forze economiche e produttive e dei soggetti sociali operanti nel territorio

Art. 17

(Istanze, Petizioni, Proposte)

1. I cittadini residenti ed aventi diritto al voto, singoli o associati, possono presentare agli organi del Comune istanze, petizioni, proposte per la migliore tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi collettivi della popolazione

Art. 18

(Interessati agli atti amministrativi)

1. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che debbono intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale
2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare pregiudizio da un atto, ha la facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti, presentando memorie scritte e documenti attinenti o chiedendo di essere ascoltati
3. Sono esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale nonché lo Statuto, i Regolamenti e gli atti Amministrativi di pianificazione o di programmazione

Art. 19

(Diritto di accesso agli atti)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. La consultazione degli atti non è soggetta ad alcun diritto, mentre per il rilascio è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese
3. Il Regolamento determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione, il rilascio e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire

Art. 20

(Pro Loco)

1. Il Comune al fine di valorizzare l'economia turistica del proprio territorio riconosce l'importanza sociale delle attività ed iniziative tese alla promozione del turismo ed alla tutela e fruizione dei beni culturali ed ambientali e né stimola ed incoraggia lo sviluppo
2. Il Comune può affidare ad organismi associativi, aventi struttura democratica ed aderenti ad organizzazioni nazionali, la gestione dei servizi comunali attinenti al turismo, cultura, sport ed al tempo libero, previa convenzione
3. Il Comune riconosce alla Pro Loco di Muccia il ruolo di strumento fondamentale per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica del territorio

Art. 21

(Le Associazioni Sportive)

1. Per una efficace azione educativa e formativa, diretta alla difesa della salute, il Comune riconosce la funzione sociale dello sport, come pratica dell'attività sportiva in tutte le sue forme ed espressioni, dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione
2. Il Comune favorisce la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva attraverso la realizzazione di idonee strutture, sostenendo altresì l'associazionismo sportivo

Art. 22

(Volontariato)

1. In applicazione dell'art. 2 della Costituzione viene riconosciuto il diritto del cittadino di costituire e di aderire a organizzazioni sociali ove possa svolgere la sua personalità.
2. Le organizzazioni e associazioni di volontariato possono avere dimensioni comunali (o regionali) o aderire ad organizzazioni nazionali.
3. Per la solidarietà sociale e per un impegno nei settori della società più emarginati e più colpiti dalla crisi dello Stato e del benessere, il Comune promuove, valorizza e sostiene le libere forme associative di volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, assicurando apporti di carattere economico e patrimoniale

Art. 23

(Partecipazione ai servizi)

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione alla gestione dei servizi sociali di associazioni che operano in settori di competenza comunale, stipulando convenzioni e destinando risorse sulla base di criteri predeterminati e con esclusione del fine di lucro

Art. 24

(Proposta di iniziativa popolare)

1. La Giunta comunale, un terzo dei consiglieri, almeno trenta elettori e le associazioni hanno facoltà di formulare proposte di deliberazione su materie di esclusiva competenza comunale con l'indicazione della copertura finanziaria necessaria.

Art. 25

(I Referendum)

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il Referendum consultivo, propositivo ed abrogativo.
2. Il Referendum può riguardare solo materie locali interessanti la generalità dei cittadini, per competenza e territorio ed è obbligatorio prima di procedere alla costituzione di una Unione di Comuni o di fusione con altro Comune
3. I Referendum consultivi, propositivi o abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini del Comune aventi diritto al voto.
4. La richiesta di referendum non può riguardare le seguenti materie: Revisione dello Statuto, tributi e bilancio, espropriazione per pubblica utilità, designazione e nomine, programmazioni.
6. L'ammissione della richiesta di Referendum è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai Capigruppo Consiliari e la richiesta può essere anche preventiva.
7. Il Consiglio valuta il risultato del Referendum ed adotta i provvedimenti conseguenti.
8. Tutto quanto concerne lo svolgimento del Referendum è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26

(I servizi pubblici)

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità
2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate sui criteri di efficienza, efficacia ed economicità
3. I servizi pubblici possono essere prodotti o erogati, in base a valutazioni di convenienza economica, operativa e sociale, da organismi comunali, in economia diretta, da consorzi, da aziende speciali, da società in partecipazione, da soggetti privati in concessione

Art. 27

(Gestione dei servizi in forma associata)

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con gli Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di

conseguire migliore efficienza organizzativa, economicità della gestione e piena soddisfazione degli utenti. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali od a Comuni contermini, l'esercizio di funzioni ed a sua volta essere delegato da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.

Art. 28

(I Consorzi)

1. Il Comune per la gestione unitaria di uno o più servizi può costituire Consorzi con altri Comuni nelle forme e nei limiti di cui all' art. 25 della legge 142/90.
2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 29

(Le aziende speciali)

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali, quale ente strutturale dotato di personalità giuridica, di autonomia finanziaria e di proprio Statuto e regolamento, approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti

Art. 30

(L'unione dei Comuni)

1. Il Comune di Muccia in conformità al principio di solidarietà e nella proiezione di obiettivi unitari in cui si ricompongono Enti di tradizioni comuni, aderendo allo strumento di unione, ricerca ogni proficuo elemento di coesione con i Comuni di Camerino, Serravalle di Chienti, Pievebovigliana, Pievevitorina e favorisce ogni iniziativa idonea a creare nell'ambito della Comunità Montana di appartenenza riassetto organizzativi e territoriali.

Art. 31

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune svolge la propria azione per mezzo del personale dipendente la cui dotazione viene disciplinata con apposito regolamento, fermi restando i principi fondamentali di cui la legge quadro sul pubblico impiego (27/03/83 n.93)
2. L'attività di gestione amministrativa viene affidata al Segretario Comunale in termini di direzione e coordinamento ed ai responsabili dei servizi in termini di attuazione
3. Il regolamento disciplina la dotazione di personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità
4. Il Comune per particolari servizi ed in circostanze specifiche può predisporre l'utilizzazione di proprio personale in collaborazione con quello di altri Comuni
5. Il Comune per comprovate necessità ed in particolari situazioni contingenti può conferire incarichi temporanei a tempo determinato a personale esterno nel rispetto delle norme che regolano la materia

Art. 32

(Ufficio per i provvedimenti disciplinari)

1. Il funzionamento ed i compiti dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari sono regolati dall'art.24, comma 7 e dagli artt. 25, 26 e 27 del C.C.N.L. 1994/'97.

Art. 33

(Incarichi professionali)

1. L'Amministrazione Comunale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, può richiedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità previste da apposito regolamento

Art. 34

(Collaborazioni Esterne)

1. L'Amministrazione comunale con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi ad Istituti, Enti, professionisti ed esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi e progettazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 35

(Autonomia finanziaria)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge

Art. 36

(Gestione dei beni comunali)

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale, sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica dei singoli beni
2. I beni patrimoniali appartenenti ai Comuni debbono di regola essere dati in affitto, mentre i beni demaniali possono essere concessi in uso, previa determinazione dei canoni da parte del Consiglio Comunale
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività o nel miglioramento del patrimonio

Art. 37

(Il bilancio di previsione)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario

Art. 38

(Il Conto Consuntivo)

1. I risultati della gestione finanziaria sono dimostrati attraverso il conto consuntivo, costituito dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo
2. Il Conto Consuntivo deve essere corredato da una relazione illustrativa della Giunta Comunale, contenente oltre i risultati della gestione e del conto del patrimonio anche il costo unitario dei servizi erogati

Art. 39

(Il Revisore del Conto Consuntivo)

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio Comunale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, ed esercita le funzioni ad esso demandate in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici
2. Le forme di esercizio del controllo saranno disciplinate da apposito regolamento

Art. 40

(Controlli di gestione)

1. I Capi dei servizi attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate, possono porre in essere controlli e accertamenti intesi a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente, della regolarità ed economicità delle procedure, in termini di efficacia e funzionalità
2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data comunicazione alla Giunta Comunale

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON ENTI SOVRACOMUNALI

Art.41

(Collaborazione con la Regione)

1. Il Comune dà attuazione alle disposizioni della legge regionale che disciplina gli organismi comprensoriali le forme associative fra Enti locali ed il riordino delle Comunità Montane
2. Partecipa alla formazione dei programmi socio-economici e di pianificazione territoriale e degli indirizzi generali, sia nelle procedure di formazione che di controllo dei programmi stessi

Art. 42

(Collaborazione con la Provincia)

1. Il Comune coopera con la Provincia, al fine di realizzare un'efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione
3. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione pluriennale nei settori economico, territoriale ed ambientale riguardanti il territorio comunale
4. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa

Art. 43

(Collaborazione con la Comunità Montana)

1. Il Comune al fine di razionalizzare la gestione di servizi o funzioni comunali e per una programmazione globale del territorio, può delegare alla Comunità Montana la gestione di tali servizi o funzioni comunali
2. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei relativi atti, nei quali sarà precisamente identificata la funzione delegata, esplicitati i poteri, regolati i rapporti patrimoniali e finanziari

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

(Il controllo)

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n.142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale

Art. 45

(Deliberazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto

3. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge al Co.re.co. per il controllo di legittimità e successivamente all'approvazione del Co.re.co. è inviato, a cura del Comune, alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti

Art. 46

(L'entrata in vigore)

1- Lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio Comunale e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

